

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
BELLAVISTA: Aumento delle tariffe ferroviarie. (6404)	33227	COLITTO: Lavori di ripristino della passerella sul vallone grande dell'agro di Lupara. (Campobasso). (6265)	33233
BERTINELLI: Provvedimenti per la zona dell'alto lago di Como danneggiata dal nubifragio. (5917)	33227	FANELLI: Istituzione di una ricevitoria postale nella contrada Madonna del Piano, nel comune di Castro (Frosinone). (6239)	33233
BIAGIONI: Controllo, ai fini del pagamento dell'imposta di consumo, sui consumi di energia da parte dei dipendenti delle società elettriche. (6165)	33228	FERRARESE: Finanziamento delle opere pubbliche ai sensi della legge 3 agosto 1951, n. 589. (6303)	33233
BIANCO: Necessità di migliorare l'orario di alcuni treni nella Basilicata. (6203)	33228	INVERNIZZI GAETANO: Osservanza dell'orario di lavoro nei panifici di Monfalcone. (6380)	33234
BUCCIARELLI DUCCI: Proroga delle disposizioni per la concessione dell'indennità di trasferimento ai pensionati dello Stato nella residenza di loro elezione. (5476)	33229	LA MARCA: Mancata applicazione del contratto nazionale di lavoro da parte dei consorzi di bonifica della Sicilia ai lavoratori dipendenti. (6486)	33235
CAPALOZZA: Inconvenienti nella determinazione della graduatoria dei primi pretori promossi consiglieri di appello per concorso o per scrutinio. (6324)	33229	LECCISO ed altri: Acquisto di tabacco da parte dell'amministrazione dei monopoli negli Stati Uniti d'America. (6212)	33235
CAPALOZZA: Miglioramenti al trattamento di quiescenza per i dipendenti degli enti locali pensionati dalla Cassa di previdenza. (6327)	33229	MAROTTA: Costruzione della strada Accettura-Scalo Campomaggiore. (Matera). (5841)	33236
CAPALOZZA: Rimozione dal palazzo comunale di Pesaro di bandiere del partito comunista, del partito socialista e di quella iridata della pace. (6332)	33229	MICHELI: Ricorso contro l'agente avventizio Accica Gino dipendente dall'ufficio postale di Spoleto. (4833)	33236
CAPALOZZA: Riforma del sistema di finanziamento delle stazioni di soggiorno, cura e turismo. (6336)	33230	MICHELI: Riduzione della sovrainposta sul reddito agrario alle piccole aziende dirette coltivatrici. (6160)	33236
CARONIA ed altri: Elenco delle ditte che eseguono operazioni di scambi commerciali con i paesi balcanici negli esercizi 1949-1950 e 1950-51. (6140)	33230	MICHELI: Ritardo nei pagamenti per conto del monopolio di Stato tramite concessionari o società agli agricoltori e coloni coltivatori di tabacco in alcune province. (6164)	33237
CASTELLARIN: Norme relative al cartello bancario. (5940)	33232	MICHELI: Stanziamento di fondi per la costruzione di alloggi popolari nel comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia). (6167)	33238
COLITTO: Attuazione del progetto dell'ingegnere Zaccardi per la costruzione dell'acquedotto molisano. (5746)	33232	MIEVILLE: Proroga dei termini stabiliti circa la presentazione delle domande per la liquidazione prevista dal decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, agli ex appartenenti alla M. V. S. N. (5844)	33238
COLITTO: Costruzione della strada Pietracatella-Toro (Campobasso). (6020)	33233	MONTICELLI: Liquidazione della pensione di guerra all'ex tenente colonnello Tommasi Silla fu Saverio. (6185)	33238
COLITTO: Riapertura al traffico della strada Miranda-Carovilli. (6139)	33233		

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

	PAG.
MUSSINI: Obbligo per i gestori di seggiovie della istallazione di un motore sussidiario autonomo. (5907)	33239
NENNI GIULIANA: Caso del rifugiato politico greco Pericle Soutsos. (6445) . .	33239
POLANO: Permuta di materiale legnoso delle foreste comunali « Tanu e Monte Ferru » con terreni di proprietà del signor Gessa, residente nel comune di Gairo (Nuoro). (6399).	33239
POLANO: Annullamento di contributi unificati in agricoltura nelle zone colpite dal nubifragio in Sardegna. (6440) .	33239
POLANO: Istituzione di cantieri di lavoro per i comuni colpiti dalle alluvioni in Sardegna. (6442)	33240
RESCIGNO: Costruzione di un cavalcavia al passaggio a livello di Battipaglia (Salerno). (6259)	33240
RESCIGNO: Completamento della strada piazza Sant'Alfonso-statale n. 18. (Salerno). (6390)	33240
SAIJA: Esenzione dalla imposta generale sull'entrata della « passolina » (uva secca nera di Lipari). (6058)	33241
SANSONE: Aumento del costo del biglietto delle corse operaie sull'autolinea Piedimonte d'Alife-Napoli. (5978) . . .	33241
SCOTTI ALESSANDRO: Imposta comunale sull'uva dal luogo di origine alla cantina di proprietà del produttore. (6254)	33242
TERRANOVA RAFFAELE: Annullamento dei contributi unificati in agricoltura nelle province di Reggio Calabria e di Catanzaro colpite dal nubifragio. (6436)	33243
TURCHI: Mancato benessere da parte dell'ufficio provinciale del tesoro di Latina alla riscossione di un mutuo contratto dal comune di Sezze. (Latina). (5977)	33243
ZANFAGNINI: Imposizione di una soprattassa sull'importo dell'energia elettrica a carico dei villeggianti nel territorio di Cortina d'Ampezzo (Belluno). (6420)	33244

BELLAVISTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se siano stati valutati adeguatamente i danni che deriverebbero alla economia nazionale dalla applicazione delle nuove tariffe ferroviarie proposte dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato. Dette tariffe, difatti, apporterebbero un notevole aumento di costo dei prodotti meridionali destinati alla esportazione. In conseguenza di ciò le nuove tariffe in pratica si risolverebbero solo in favore dei paesi concorrenti che attualmente fruiscono di parti-

colari agevolazioni per i loro prodotti destinati alla esportazione, in aggiunta al minore costo di produzione nel mercato interno.

« L'interrogante chiede di conoscere altresì quale sia stato il criterio adottato riguardo all'adozione del nuovo sistema tariffario che viene nettamente a contrastare il principio, ormai pacifico in economia, che una maggiore distanza di percorso determini un costo di produzione minore e debba pertanto godere di sensibili riduzioni rispetto ai percorsi più brevi ». (6404).

RISPOSTA. — « Il progetto di riforma tariffaria è attualmente all'esame del Comitato interministeriale dei prezzi e dei ministeri economici che, per legge, sono chiamati a pronunciarsi in merito. Si può a ragione nutrire fiducia che, dall'esame attualmente in corso di espletamento, saranno adeguatamente salvaguardate le esigenze della economia nazionale, compatibilmente con le finalità che dalla nuova impostazione tariffaria ci si ripromette, a parziale sollievo delle deficitarie condizioni della finanza ferroviaria ».

Il Ministro: MALVESTITI.

BERTINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda disporre per alleviare i disastrosi effetti provocati nella zona dell'alto lago di Como, dal nubifragio del giorno 8 agosto 1951 ». (5917).

RISPOSTA. — « Non appena avuto notizia del nubifragio verificatosi l'8 agosto 1951 in alcune zone delle province di Como e di Sondrio, il Ministero dei lavori pubblici, dispose accreditamenti di fondi a favore del Provveditorato alle opere pubbliche di Milano per 65 milioni, allo scopo di provvedere agli interventi di pronto soccorso in base al decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e al decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010. Per conto del Ministero stesso non si sono resi possibili altri interventi anche perché nessun danno è stato recato alle opere idrauliche classificate.

« I provvedimenti che si rendono necessari veramente, riguardano la sistemazione idraulico-montana di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste, il quale fa presente che non esistono attualmente disposizioni di legge che gli consentano di attuare specifici interventi in favore delle aziende agricole danneggiate da alluvioni, frane, grandinate, ecc. e che spesso la scarsità dei mezzi finanziari disponibili impedisce anche di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

concedere alle aziende colpite quei benefici e quelle agevolazioni che sono previste da altre leggi dirette a promuovere lo sviluppo della produttività delle aziende. Tuttavia esso non ha tralasciato di attuare, dove è stato possibile, qualche indiretta forma di soccorso, suggerendo ai dipendenti ispettorati provinciali di accordare alle aziende danneggiate, una preferenza nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 1946, n. 31.

« Ma questa specie di intervento, a parte le disposizioni dianzi cennate, derivanti dalle disponibilità finanziarie (oggi pressoché esaurite, tranne nelle zone soggette a riforma, per le quali era stato bloccato il 25 per cento di tali disponibilità, ora utilizzabile), non può esplicarsi se non dove occorrono, per riparare i danni, opere di sistemazione dei terreni e di ripristino di piantagioni arboree (nel caso di alluvioni, smottamenti, frane, ecc.) e richiede inoltre che l'interessato si assuma una parte del carico della spesa. Si avverte infine che il potere d'intervento del Ministero dell'interno in caso di pubbliche calamità è diretto soltanto alla immediata assistenza delle famiglie povere maggiormente colpite tramite i competenti enti comunali di assistenza. A tal fine a favore dei sinistrati bisognosi del nubifragio in parola, il detto Ministero ha assegnato un fondo straordinario dell'importo di 10 milioni per i primi soccorsi ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

BIAGIONI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere in quale modo gli organi dello Stato controllano i consumi di energia da parte dei dipendenti delle società elettriche, ai fini del pagamento dell'imposta di consumo spettante alle amministrazioni comunali ». (6165).

RISPOSTA. — « L'accertamento dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica è affidato agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dipendenti dalla direzione generale delle dogane e imposte indirette. Detti uffici provvedono anche alla liquidazione del tributo sulla base delle dichiarazioni che le ditte fabbricanti dell'energia sono obbligate a presentare. Le dichiarazioni sono compilate — com'è noto — per il consumo di un mese o di un bimestre, e devono pervenire agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione entro i venti giorni successivi all'uno od all'altro dei detti periodi. Le società elettriche distributrici di energia sono tenute anch'esse a presentare dette dichiarazioni nelle quali devono essere

denunciate tutte le quantità di energia elettrica registrate dai misuratori applicati presso i consumatori o fornite a cottimo.

« Il controllo delle dichiarazioni presso gli uffici delle società elettriche viene fatto dai funzionari elettrotecnici delle imposte di fabbricazione, i quali riscontrano i consumi denunciati con quelli risultanti dai registri e dalla contabilità della società stessa, sia confrontando le dichiarazioni con i riassunti della contabilità, sia verificando se gli accennati riassunti siano il sommario fedele della intera contabilità, e sia infine ricostruendo il totale in base ai consumi contabilizzati con quelli portati sulle singole bollette o fatture. E poiché i dipendenti delle società elettriche sono anche essi utenti di energia registrata dai misuratori della produzione, ne consegue che il suindicato controllo spiega i suoi effetti anche nei riguardi del personale dipendente dalle società medesime.

« Per quanto riguarda l'imposta comunale di consumo, dovuta soltanto sui consumi di energia elettrica per uso d'illuminazione, si fa presente che il tributo viene liquidato giusta gli articoli 59 e 60 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, direttamente dagli uffici delle imposte di consumo, sulla base degli stessi dati sui quali gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione hanno liquidato l'imposta erariale, dati che vengono trasmessi periodicamente a ciascun comune. I comuni, inoltre, hanno anche la facoltà, com'è espressamente previsto nel citato articolo 59, di far procedere a controlli tecnici ed amministrativi nelle officine locali di produzione, di trasformazione e di distribuzione dell'energia elettrica e nei rispettivi uffici, con obbligo di denunciare immediatamente all'ufficio tecnico erariale competente le eventuali differenze riscontrate.

Il Ministro: VANONI.

BIANCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se ritiene che la Basilicata faccia parte dell'Italia e, nell'augurabile ipotesi affermativa, per conoscere:

1°) se non ravvisi l'opportunità di disporre che il rapido in partenza da Potenza alle ore 17,18 per Salerno prolunghi la corsa fino a Napoli, per consentire a quei viaggiatori di raggiungere in serata la capitale;

2°) se, nel frattempo, non ritiene opportuno disporre che sia eliminato l'inconveniente che l'accelerato che dovrebbe arrivare a Napoli alle ore 21,10 in modo da consentire a quei viaggiatori di usufruire del rapido in partenza per la capitale alle ore 21,23, arrivi

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

esattamente solo in tempo per mettere i viaggiatori stessi in condizione di veder partire l'ultimo treno per la capitale, tenendosi conto che il ritardo è occasionato tra l'altro dalla lunga sosta che l'accelerato fa alla stazione di Torre Annunziata per aspettare la coincidenza del treno proveniente da Castellammare di Stabia che viaggia regolarmente con dieci minuti di ritardo ». (6203).

RISPOSTA. — « Non riesce possibile prolungare su Napoli, come richiesto, il diretto AT.364 Potenza-Salerno, in quanto l'automotrice del treno stesso prosegue subito, come treno AT.350, su Mercato San Severino da dove rientra immediatamente a Salerno, come AT.351, per effettuare il diretto AT.367 su Potenza, col quale proseguono, da Salerno, i viaggiatori in arrivo col rapido R.523 da Roma. Data la mancanza di disponibilità di mezzi leggeri il proseguimento su Napoli del treno AT.364 porterebbe come conseguenza la soppressione della succitata coppia di treni fra Salerno e Mercato San Severino.

« Pur avendo rilevato che quasi mai il treno 1950 porta viaggiatori che proseguono per Roma col rapido R.630, sono stati disposti provvedimenti atti a normalizzare la marcia del 1950, in modo da assicurare la coincidenza in questione ».

Il Ministro: MALVESTITI.

BUCCIARELLI-DUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno presentare un disegno di legge che, tenuto conto delle difficoltà tuttora esistenti per i pensionati dell'amministrazione civile e militare dello Stato di raggiungere il domicilio eletto, stante la ancora permanente carenza degli alloggi, proroghi ancora il termine biennale previsto dall'articolo 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, e già prorogato fino al 30 giugno 1951 dalla legge 30 giugno 1950, n. 536 ». (5476).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ritiene opportuno esprimere parere favorevole all'ulteriore proroga del termine entro cui il personale trasferito o collocato a riposo doveva effettuare il trasloco della famiglia e delle masserizie per conservare il diritto alle indennità di trasferimento, perché da tempo sono superate le difficoltà, dei trasporti che determinarono la concessione delle varie proroghe (durate 8 anni in quanto hanno prorogato i termini scaduti dal 30 giugno 1943 in poi) e non sembra doversi considerarsi la si-

tuazione edilizia degli ultimi tre o quattro anni tale da avere impedito la sistemazione del personale nella sede di servizio assegnata o nel domicilio eletto ».

Il Ministro: VANONI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere — in relazione all'ordine del giorno accettato come raccomandazione alla III Commissione (Giustizia), in sede legislativa, nella seduta del 9 maggio 1951 — come intenda provvedere ad eliminare l'ingiustizia e l'incongruenza per cui i primi pretori promossi, per concorso o per scrutinio, consiglieri di appello hanno preso posto, nella graduatoria, dopo i primi pretori promossi consiglieri per legge ». (6321).

RISPOSTA. — « Assicuro che la questione prospettata nell'interrogazione formerà oggetto di studio e che non si mancherà di esaminare l'opportunità di predisporre quelle modificazioni che potessero essere ritenute atte ad eliminare gli inconvenienti lamentati ».

Il Ministro: TOSATO.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — « Per conoscere i loro intendimenti in ordine al beneficio dell'aumento del trattamento di quiescenza ai dipendenti degli enti locali, pensionati della Cassa di previdenza, amministrata dal Ministero delle finanze ». (6327).

RISPOSTA. — « Lo schema di disegno di legge concernente miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti stessi, a suo tempo approvato dal Consiglio dei ministri, è stato presentato alla Camera dei deputati nel luglio scorso con richiesta di procedura di massima urgenza (disegno di legge n. 2113) e trovasi attualmente all'esame della competente IV Commissione (Finanze e tesoro). Quanto prima sarà provveduto inoltre alla nomina della commissione incaricata di compiere studi per una eventuale riforma degli ordinamenti degli istituti di previdenza, della quale faranno parte anche i rappresentanti delle categorie degli iscritti agli istituti anzidetti ».

Il Ministro: VANONI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere per quale motivo e in base a quali disposizioni di legge, la questura di Pesaro ha fatto rimuovere da militari le ban-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

diere (nazionale, rosse del partito comunista italiano, del partito socialista italiano e quella irridata della pace), che nella tarda mattina del 10 giugno, subito dopo la sua elezione da parte del consiglio comunale solennemente riunito il sindaco di Pesaro aveva ordinato di esporre sul nuovo palazzo della residenza municipale ». (6332).

RISPOSTA. — « A' termini dell'articolo della legge 24 dicembre 1925, n. 2264, sulle sedi dei comuni possono essere esposti esclusivamente la bandiera nazionale ed i vessilli e gonfaloncini tradizionali, che però debbono essere accompagnati dalla bandiera nazionale. La legge 27 maggio 1949, n. 260, specifica i giorni in cui gli edifici pubblici vanno imbandierati. Per l'esposizione della bandiera nazionale, oltre i casi previsti dalla detta legge, necessita l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Il Ministro: SCALBA.

CAPALOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — « Per conoscere — anche in relazione a precedente interrogazione e al voto del XIV Consiglio nazionale dell'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo — quali urgenti provvedimenti intendano prendere per riformare l'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 ». (6336).

RISPOSTA. — « La questione della riforma del sistema di finanziamento introdotto con l'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, potrà essere risolta in sede della riforma organica della vigente legislazione sulle stazioni di soggiorno, cura e turismo, in corso di studio ».

Il Ministro: SCALBA.

CARONIA, CERAVOLO, PAGLIUCA, PECORARO, DE MARTINO ALBERTO, VINCINO, TONENGO E TERRANOVA CORRADO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere le ditte mediante le quali sono state e vengono eseguite le operazioni di scambio commerciale con i paesi balcanici (Polonia, Ungheria, Bulgaria, Jugoslavia, Albania) durante il decorso esercizio 1949-50 e l'attuale 1950-51, unitamente ad altre notizie utili per una valutazione effettiva dell'entità e dell'importanza di tale scambio ». (6140).

RISPOSTA. — « Informo che l'elenco completo delle operazioni a licenza con i nominativi delle ditte che effettuano le operazioni e il valore delle stesse viene pubblicato sul-

l'elenco delle autorizzazioni di importazione, esportazione e compensazione a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Per quanto riguarda l'andamento degli scambi con i paesi balcanici porto a conoscenza i seguenti elementi distinti per singoli paesi:

Polonia. — Gli scambi commerciali con la Polonia sono regolati dall'accordo commerciale firmato a Roma il 15 giugno 1949, valido per un anno e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 1951. Le operazioni avvengono con regolamento basato sul sistema della compensazione generale (*clearing*), con il dollaro come moneta di conto. Negli anni 1949-50 e nel periodo gennaio-agosto del 1951, l'interscambio italo-polacco ha registrato i seguenti valori:

	1949	1950	1951 (gennaio-agosto)
	(in milioni di lire)		
Importazioni .	19.579,8	10.949	12.176
Esportazioni .	7.821,8	10.224,4	5.446

« Le importazioni dalla Polonia sono per la maggior parte costituite dal carbone (80-85 per cento), seguito dalla ghisa e l'acciaio, dalle uova, dai suini, ecc. Dato che all'esportazione figurano in maniera prevalente i prodotti dell'industria meccanica (macchine ed apparecchi vari, autoveicoli, ecc.), i minerali di manganese, il tabacco, le fibre artificiali, gli agrumi, ecc., gli acquisti in Italia da parte delle centrali di Stato polacche vengono di solito effettuati direttamente presso le relative ditte produttrici italiane (Fiat, Ansaldo, Innocenti, Magrini, Galileo, Marelli, Falck, ecc.).

« Gli acquisti in Polonia vengono invece effettuati prevalentemente da ditte commerciali. Per quanto riguarda il carbone, che costituisce, come si è visto, la principale merce polacca, una quota è ora riservata all'Ente approvvigionamento carboni. Nell'ottobre 1946 venne stipulato un Accordo tra i due paesi concernente forniture industriali a lungo termine, che cessò di avere pratica attuazione nell'agosto 1949. Nel quadro di detto Accordo furono autorizzate numerose forniture di macchinari, autoveicoli, impianti elettrici, ecc. che venivano regolate da parte polacca con carbone, materie prime di reintegro (ghisa, acciaio, lamierino magnetico, ecc.) e, per una quota, in *clearing*. Alcune di queste forniture, data la loro vasta mole, sono ancora in corso di completamento.

« Nel 1950 è stata inoltre autorizzata una ingente fornitura da parte della società Fiat, per circa 12 milioni e 200 mila dollari, per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

autocarri, trattori, motori, ecc., con pagamento in carbone al 100 per cento. Detta operazione rappresenta la risoluzione di una controversia sorta tra la Fiat stessa e il Governo polacco in merito all'esecuzione di un importante contratto di fornitura e di collaborazione tecnica concluso dalla società suddetta con le autorità polacche nel 1948.

Jugoslavia. — È in vigore un protocollo commerciale firmato a Roma il 4 agosto 1949 e successivamente prorogato fino al 3 agosto 1951, che regola l'interscambio tra i due paesi con il sistema della compensazione generale (*clearing*) con un unico conto in lire in Italia tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi. Negli anni 1949 e 1950 e nel periodo gennaio-agosto del 1951, l'interscambio italo-jugoslavo ha registrato i seguenti valori:

	1949	1950	1951 (gennaio-agosto)
	(in milioni di lire)		
Importazioni .	9.299,9	8.453	5.696
Esportazioni .	14.958	12.214,3	10.363

« Le principali importazioni dalla Jugoslavia sono costituite dal legname (55-65 per cento), da prodotti agricolo-alimentari, da carbone, ecc., mentre nelle nostre esportazioni, figurano in prevalenza i prodotti dell'industria meccanica, le fibre artificiali, i filati di cotone, gli autoveicoli e trattori, i coloranti, ecc. Anche da parte della Jugoslavia, come da parte di tutti i paesi ad economia controllata, gli acquisti vengono effettuati da enti statali o direttamente presso ditte produttrici italiane o tramite un ufficio acquisti che ha sede in Milano. Detti acquisti a differenza degli altri paesi considerati, non vengono effettuati prevalentemente presso i grossi complessi industriali italiani, ma frazionati fra numerose ditte produttrici anche di modesta mole.

« Gli acquisti in Jugoslavia effettuati prevalentemente, nel settore del legno, da importanti ditte industriali (ad esempio Feltrinelli, Burgo, ecc.) e, per le altre merci, in gran parte da ditte commerciali. Sulla base dell'Accordo del 28 novembre 1947 relativo a forniture industriali a lungo termine, furono a suo tempo autorizzate numerose operazioni, alcune delle quali ancora oggi in corso di completamento, che prevedevano la fornitura da parte jugoslava di importanti quantitativi di legname in compensazione dei nostri macchinari. In data 23 dicembre 1950 è stato firmato un Accordo concernente le riparazioni dovute dall'Italia alla Jugoslavia in base a quanto di-

sposto dal Trattato di pace. Detto Accordo prevede la fornitura di merci italiane per dollari 16 milioni circa e, da parte jugoslava, il reintegro delle materie prime (rame, piombo, limonite, ecc.). Gli acquisti jugoslavi si sono orientati prevalentemente verso i beni di produzione corrente: infatti tra le autorizzazioni finora rilasciate, ammontanti complessivamente a circa 10 milioni di dollari, non figura alcun impianto industriale o costruzioni navali.

Ungheria. — L'Accordo con l'Ungheria stipulato il 16 dicembre 1948 per la validità di un anno, in forza della clausola di tacita riconduzione è tuttora valido e scadrà il 31 dicembre 1951. Il regolamento delle operazioni è basato sul sistema della compensazione generale (*clearing*) con un unico "conto in lire italiane" tenuto presso l'Ufficio italiano dei cambi. Negli anni 1949 e 1950 e nel periodo gennaio-agosto del 1951, l'interscambio italo-ungherese ha registrato i seguenti valori:

	1949	1950	1951 (gennaio-agosto)
	(in milioni di lire)		
Importazioni .	3.000,6	6.008,8	2.764
Esportazioni .	3.640,6	5.204,6	3.421

« La maggior parte delle importazioni dall'Ungheria, è rappresentata da importazioni di prodotti dell'agricoltura (75 per cento ca. del valore complessivo) tra cui figurano principalmente bovini, uova, frumento, carni congelate e fresche, farina di cereali e legumi. All'esportazione vi figurano, prevalentemente, prodotti del settore tessile e della meccanica (macchine ed apparecchi vari) i quali rappresentano complessivamente oltre il 50 per cento del valore totale delle esportazioni italiane verso l'Ungheria. Trovano inoltre posto in esportazione alcuni prodotti agricoli caratteristici tra cui gli agrumi (150 milioni nel 1949 e 231 milioni nel 1950), gli autoveicoli e loro parti staccate, gli strumenti scientifici, i colori e vernici, nonché i prodotti chimici organici ed inorganici. Gli acquisti in Italia da parte delle società di Stato ungheresi vengono con prevalenza effettuati direttamente presso le relative ditte produttrici italiane. Per le vendite invece le ditte italiane acquirenti risultano prevalentemente commerciali in quanto le merci in importazione riguardano essenzialmente prodotti agricolo-alimentari.

Albania. — In mancanza di un accordo commerciale gli scambi tra l'Italia e l'Albania vengono regolati in valuta libera e sotto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

forma di compensazioni private. Per la mancanza però di divise e di prodotti interessanti la nostra economia gli scambi commerciali tra i due paesi sono oggi praticamente nulli (l'Albania non è infatti neppure riportata dalla statistica del commercio con l'estero).

« *Bulgaria.* — I nostri rapporti di scambio con la Bulgaria sono regolati a tutt'oggi dall'Accordo commerciale italo-bulgaro firmato a Roma il 5 novembre 1947, entrato in vigore il 20 dicembre dello stesso anno e rinnovato, in base alla clausola di tacita riconduzione di anno in anno. Tramite detto accordo gli scambi tra i due paesi si svolgono attraverso affari di reciprocità secondo apposite liste ad esso annesse.

« Con il Protocollo annesso a tale accordo, l'Italia ha accettato di autorizzare determinate forniture speciali alla Bulgaria. L'ammontare dell'interscambio italo-bulgaro durante gli anni 1949 e 1950 e nel periodo gennaio-agosto del corrente anno, è stato il seguente:

	1949	1950	1951 (gennaio-agosto)
	(in milioni di lire)		
Importazioni .	1.783,8	847,5	193
Esportazioni .	1.398,2	1.248,5	390

« Dai dati che precedono è evidente la notevole contrazione che si è verificata dal 1949 ad oggi nell'intercambio tra i due paesi. La composizione merceologica presenta all'importazione in Italia tradizionali prodotti agricolo-alimentari bulgari, come: carni fresche e congelate, uova, granoturco, frumento, legumi secchi, tabacchi greggi, stracchi, ecc.; all'esportazione: tessuti e filati di fibre artificiali di canapa di lino e juta; semilavorati e lavori di ferro, acciaio, ghisa e rame; macchine ed apparecchi, utensili e strumenti per arti e mestieri per l'agricoltura, lampade e materiale elettrico, sughero greggio e lavorato, ecc. Le forniture speciali relative a impianti e macchinari vari ordinati dal Governo bulgaro presso ditte industriali italiane, autorizzate a suo tempo ed ormai del tutto concluse, hanno avuto per oggetto, principalmente, un impianto per pastificio, macchine per l'industria conserviera, apparecchiature elettriche varie, un impianto per la produzione di materiale *eternit*, ecc.

« Il pagamento di dette forniture speciali è avvenuto, parte in valuta libera e parte in prodotti bulgari interessanti l'economia italiana. Ad esportare gli impianti ed i macchi-

nari relativi a queste forniture sono state autorizzate le ditte industriali presso cui gli stessi vennero ordinati ».

Il Ministro: LA MALFA.

CASTELLARIN. — *Al Ministro* ad interim *del tesoro.* — « Per sapere a che cosa servono oggi le norme relative al cartello bancario, quando il governatore della banca d'Italia, nella sua relazione, riconosce che le banche scartellano ormai liberamente e accetta questo stato di fatto ». (5940).

RISPOSTA. — « La segnalata libertà di criteri nell'applicazione dei tassi passivi sui depositi fiduciari è oggetto — com'è noto — di contrastanti pareri di cui la stampa si è fatta eco in questi ultimi mesi. Ai sostenitori della rigorosa osservanza del « cartello bancario » e della necessità di comminare sanzioni a carico dei trasgressori si contrappongono i fautori della libertà nell'applicazione dei tassi passivi, e ciò al fine di consentire alle banche, attraverso la raccolta di un maggior volume di disponibilità, la possibilità di una più vasta assistenza creditizia ai vari settori della produzione.

« Il problema, indubbiamente, presenta svariati e complessi aspetti per le conseguenze che dalla soluzione, in un senso o nell'altro, possono derivare. Sulla importante questione dovrà pronunziarsi anche il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere le ragioni per le quali la Cassa per il Mezzogiorno non si decide a mettere in esecuzione il progetto, redatto dall'ingegnere Zaccardi, di costruzione dell'acquedotto molisano (ramo di sinistra), in merito al quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ebbe ad esprimere, nelle sedute del 29 dicembre 1949 e 12 luglio 1950, parere favorevole, per cui, giusta impegno assunto in Parlamento dal ministro, non poteva che porre in esecuzione tale progetto, ed ha, invece, iniziato la redazione di altri progetti, violando così la legge istitutiva della Cassa, secondo la quale (articolo 3) essa è autorizzata a predisporre i progetti solo quando gli enti interessati non possono direttamente provvedervi e deludendo le aspettative del Molise ». (5746).

RISPOSTA. — « Come ho avuto occasione di fare presente nel dare risposte ad altre interrogazioni in ordine ai lavori dell'acquedotto molisano, la Cassa per il Mezzogiorno, in ade-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

renza a quelli che sono i suoi compiti istituzionali, ha dovuto esaminare i progetti presentati dal consorzio. In tale occasione sono state introdotte, ai progetti stessi, le varianti suggerite da necessità di ordine tecnico ed economico.

« Per quanto riguarda in particolare il ramo di sinistra dell'acquedotto molisano, ciò non ha determinato ritardi nella esecuzione delle opere in quanto, come è noto, lotti importanti della nuova opera, che tanto beneficio arrecherà a numerosi paesi del molisano, sono stati già appaltati e trovansi in corso di esecuzione ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada Pietracatella-Toro, in provincia di Campobasso, che tanto è attesa dalle popolazioni interessate ». (6020).

RISPOSTA. — « La costruzione della strada Pietracatella-Toro in provincia di Campobasso è compresa nel piano delle opere di viabilità da realizzare dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per tale opera, come per altre consimili, sono in corso di apprestamento da parte dell'amministrazione provinciale interessata le relative progettazioni che però si presentano particolarmente difficili per la natura montagnosa del terreno, che importa la necessità di effettuare accurate rilevazioni anche per stabilire esattamente il costo delle opere da effettuare. Non appena perverrà il progetto dell'opera suddetta, esso sarà esaminato dalla Cassa per il Mezzogiorno nel tempo tecnico strettamente necessario per dare concreto avvio all'opera medesima ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà essere riaperta al traffico la strada Miranda-Caròvilli che, in provincia di Campobasso, è di grande utilità a numerosi comuni ». (6139).

RISPOSTA. — « Non è stato ancora possibile provvedere alla ricostruzione di ponti compresi nei progetti delle opere da eseguirsi a pagamento differito lungo la strada Miranda-Caròvilli, perché le relative gare d'appalto sono andate deserte. L'amministrazione provinciale di Campobasso però ha provveduto, a sue spese, a ripristinare i passaggi provvisori con una spesa di lire 400 mila riaprendo in tal modo al traffico la strada stessa nella prima metà di settembre ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa ai lavori di ripristino della passerella sul vallone grande dell'agro di Lupara (Campobasso) a servizio della strada mulattiera Lupara Guardialfiera, danneggiata dalle alluvioni dell'ottobre 1949 ». (6265).

RISPOSTA. — « In seguito a gara ufficiosa indetta dall'ufficio del genio civile di Campobasso il 18 settembre 1951, i lavori relativi al ripristino della passerella sul vallone grande in agro di Lupara sono stati appaltati. Il 17 ottobre 1951 il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli ha autorizzato la consegna dei lavori stessi ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

FANELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere il motivo per il quale, malgrado le continue istanze dell'amministrazione interessata e di circa cinquemila cittadini, sia stata ripetutamente negata la concessione di una ricevitoria postale nella contrada Madonna del Piano del comune di Castro (Frosinone).

« L'interrogante fa presente che il comune di cui sopra ha una popolazione di oltre seimila abitanti, dei quali soltanto 900 residenti nel centro, che dista da tale contrada circa cinque chilometri di ripidissima salita e che tale mancata concessione viene a costituire un permanente disagio per il resto della popolazione costretta a recarsi continuamente al centro per il disbrigo di una qualsiasi pratica postale ». (6239).

RISPOSTA. — « In proposito sono lieto di comunicare che l'amministrazione ha già ripreso in esame la posizione della frazione Madonna del Piano del comune di Castro (Frosinone) ai fini della istituzione di una ricevitoria postale ed ha riscontrato che sussistono, ormai, le condizioni che rendono l'istituzione stessa consigliabile. La relativa proposta è stata quindi sottoposta al parere della commissione centrale delle ricevitorie, come prescritto dalla legge. In caso di parere favorevole di quest'ultimo consesso, si procederà al più presto alla concreta attuazione del provvedimento di istituzione della ricevitoria ».

Il Ministro: SPATARO.

FERRARESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non creda predisporre disegno di legge per sveltire la procedura di approvazione e conseguente finan-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

ziamento ed inizio delle opere contemplate dalla legge 3 agosto 1951, n. 589, resa quasi inoperante dalle lungaggini burocratiche attraverso ben 17 uffici diversi ». (6303).

RISPOSTA. — « Il problema dello snellimento delle varie e spesso complesse procedure che precedono i provvedimenti di competenza di questo Ministero, è da tempo attentamente seguito dal Ministero stesso, in specie per quanto riguarda i finanziamenti delle opere pubbliche. Nell'ambito di tale problema, si inquadra ovviamente, lo sveltimento della procedura necessaria per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, che presentano una particolare complessità. Si può assicurare che proprio per quanto riguarda questa ultima legge, sono a buon punto gli studi intrapresi dagli uffici, nel senso su indicato, sicché presto questo Ministero potrà sottoporre all'esame degli organi competenti le proposte del caso ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere — in relazione alla risposta data ad una precedente interrogazione sulla stessa materia — se è a conoscenza che, nonostante le contravvenzioni inflitte, in alcuni panifici nel comune di Monfalcone, si continua a non rispettare la legge; e precisamente nei panifici:

Musizza Costantino, dove il lavoro continua ad iniziare a mezzanotte;

Minuissi Candido, dove il lavoro inizia alle ore 1,30;

Gorghi Fioravante, dove il lavoro inizia alle ore 12;

Grigorin Mario, dove il lavoro inizia alle ore 2,30. L'operaio non usufruisce del riposo settimanale, i due apprendisti dormono nel locale del forno appunto perché possono iniziare prima il lavoro;

Brunat Giuseppe, dove il lavoro inizia alle ore 2,30. L'operaio da più di un anno non usufruisce del riposo settimanale;

ex Pascoli, dove il lavoro inizia alle ore 1,30. Sono occupati 2 operai e un apprendista, non usufruiscono del riposo settimanale;

Degano, dove il lavoro inizia alle ore 2, qualche operaio non usufruisce del riposo settimanale;

Tamburini, operai occupati non addetti alla panificazione;

Minuissi Carlo, dove il lavoro inizia alle ore 2,30, gli operai non usufruiscono del riposo settimanale;

Zernetti Antonio, dove il lavoro inizia alle ore 2,45, gli operai non usufruiscono del riposo settimanale;

Zoratto e figli, dove il lavoro inizia alle ore 2,45, gli operai non usufruiscono del riposo settimanale;

Maritani Carlo, dove il lavoro inizia alle ore 2,30, è occupato un operaio non addetto alla panificazione, non usufruisce del riposo settimanale;

Viscovic Pasqua, i dipendenti non usufruiscono del riposo settimanale.

« E per sapere, altresì, se intende nuovamente intervenire per reprimere gli abusi in atto ». (6380).

RISPOSTA. — « In relazione agli accertamenti disposti ad opera del competente Ispettorato del lavoro, che ha continuato nell'opera di vigilanza sui panifici di Monfalcone, come già assicurato in risposta ad una precedente interrogazione sull'argomento (lettera numero 33949, dell'11 ottobre 1951), si ha il pregio di partecipare in dettaglio quanto segue:

1°) panifici Miniussi Candido (Ronchi), Gorghi Fioravante (Ronchi) e Minuissi Carlo (Monfalcone): a sopralluogo notturno del 24 ottobre sono risultati inattivi;

2°) panificio Musizza Costantino (Monfalcone): posto in contravvenzione il 13 settembre e, nuovamente, in data 24 ottobre per aver fatto lavorare quattro dipendenti in ore notturne;

3°) panificio Gregori Mario (Monfalcone), come sopra nei riguardi di tre dipendenti ai quali, inoltre, non risultò concesso il riposo settimanale;

4°) panificio Brunat Giuseppe (Monfalcone): si è proceduto in via contravvenzionale, in data 24 ottobre 1951, a carico del titolare per aver iniziato il lavoro, unitamente ad un dipendente, prima delle ore 4 antimeridiane. Il dipendente ha dichiarato di usufruire del riposo settimanale;

5°) panificio ex Pascoli (Monfalcone): lo stesso dicasi nei confronti dei due gerenti del forno, per aver iniziato il lavoro prima delle ore 4. Analogo provvedimento era stato preso in data 21 settembre. Non è risultata l'occupazione di altro personale;

6°) panificio Degano Mario (Monfalcone): si è proceduto, in data 24 ottobre, in via contravvenzionale per aver iniziato il lavoro, con un dipendente, prima delle ore 4

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

antimeridiane. Il dipendente stesso ha dichiarato di usufruire del riposo settimanale. In data 21 settembre si era proceduto in via contravvenzionale per lo stesso reato e per non aver affisso la tabella dell'orario di lavoro. La ditta aveva eliminato, in seguito, quest'ultima irregolarità;

7°) panificio fratelli Tamburini (Monfalcone): non si sono riscontrate infrazioni al divieto del lavoro notturno. È risultato che nel panificio sono occupati soltanto i due fratelli Tamburini, proprietari del forno;

8°) panificio Zarnetti Antonio (Monfalcone): non è risultato che gli operai inizino il lavoro prima dell'ora legale. Contravvenzione per infrazioni alle disposizioni sul divieto del lavoro notturno nei panifici;

9°) panificio Zoratto Eleonora (Monfalcone): in data 24 ottobre si è proceduto in via contravvenzionale perché il figlio della titolare era intento al lavoro prima delle ore 4 antimeridiane. Nel precedente sopralluogo, effettuato il 21 settembre 1951, venne elevata contravvenzione perché occupava in ore notturne numero 3 lavoranti, oltre che per infrazione alla legge sulla tutela delle donne e dei fanciulli e per non aver affisso la tabella indicante l'orario di lavoro;

10°) panificio Vescovi Pasqua (San Canzian d'Isonzo): si è proceduto in via contravvenzionale per l'occupazione prima delle ore 4 antimeridiane del nipote della titolare. La signora Vescovi non è tenuta, nei confronti del nipote convivente, all'osservanza delle disposizioni di legge sul riposo domenicale e settimanale.

« Ciò premesso, e ad integrazione di quanto già reso noto, è anche opportuno rilevare che poiché l'adozione, anche ripetuta, di provvedimenti contravvenzionali a carico dei panificatori inadempienti non dà i risultati sperati, l'Ispettorato del lavoro ha già svolto i necessari passi presso il prefetto di Gorizia, affinché, se del caso, esamini la possibilità di sospendere la licenza di panificazione ai datori di lavoro abitualmente inadempienti, in modo da indurre anche gli altri ad una più esatta osservanza delle norme sulla disciplina del lavoro nell'industria della panificazione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LA MARCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza della viva agitazione che regna tra i lavoratori dipendenti dai consorzi di bonifica della Sicilia a causa della mancata applicazione da parte di tutti i consorzi del-

l'isola del contratto nazionale di lavoro 20 aprile 1951. Premesso che detto contratto nazionale fu sottoscritto anche dal presidente dell'Associazione siciliana dei consorzi di bonifica, il quale, durante le trattative svoltesi a Roma nell'aprile 1951, si dichiarò favorevole all'estensione in Sicilia del contratto stesso, l'interrogante chiede al ministro se non intende intervenire per porre fine alla situazione di inferiorità e di disagio economico in cui versano i lavoratori dipendenti dai consorzi di bonifica della Sicilia ». (6486).

RISPOSTA. — « Il contratto collettivo firmato presso il Ministero dell'agricoltura e foreste il 20 aprile 1951, non ha ancora trovato pratica applicazione, non essendosi ancora proceduto alla stipulazione dei relativi accordi integrativi. Il non avere ancora le organizzazioni sindacali interessate convenuto se debba procedersi alla stipulazione di accordi integrativi aziendali, provinciali o regionali, ha ritardato anche la parziale applicazione del contratto nazionale riferentesi all'articolo 29 del contratto in parola, per cui solo qualche consorzio ha proceduto al pagamento, al personale dipendente, della percentuale prevista dall'articolo su citato. Comunque, il presidente del S.N.E.B.I. ed il segretario regionale del S.I.L.B.I., invitati a riferire in merito, presso l'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo, hanno assicurato d'aver iniziato le trattative rivolte a rendere possibile la invocata applicazione dell'accordo in parola, ciò che, secondo le previsioni, avverrebbe entro il mese di novembre 1951. Per quello che si riferisce all'applicazione dell'articolo 29, il presidente del S.N.E.B.I. si è impegnato a sottoporre, al più presto possibile, la questione agli organi deliberanti della circoscrizione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LECCISO, NUMEROSO, SAMMARTINO, PIGNATELLI, PERLINGIERI, LOMBARDI, CACCURI, SEMERARO GABRIELE E DE MEO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se risponde a verità la notizia, diffusa da una agenzia di informazioni, secondo cui l'amministrazione dei monopoli sarebbe stata autorizzata ad acquistare negli Stati Uniti sigarette e trinciato per un controvalore di 243 mila dollari, e nell'affermativa per sapere come si concili tale acquisto con la minacciata riduzione della superficie investita a tabacco nel nostro paese, riduzione che — nonostante il grave danno che apporterebbe ad alcune regioni, specialmente dove la col-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

tura è insostituibile — si dice necessaria per riequilibrare l'attuale produzione, che sarebbe in notevole eccedenza al fabbisogno del monopolio ». (6212).

RISPOSTA. — « L'importazione di sigarette e trinciati esteri in Italia è eccezionalmente consentita soltanto nei casi in cui è accettata dai fornitori la condizione di acquistare tabacchi greggi italiani per un importo almeno uguale a quello dei prodotti esteri importati, ottenendosi, in tal modo, per ogni chilo di manufatti esteri ammessi alla vendita, una esportazione di circa 3 chilogrammi di tabacchi greggi nazionali. È evidente quindi che l'introduzione in Italia, a tale condizione, di manufatti esteri non può ledere la tabacchi-coltura indigena, ma anzi concorre a favorirla ».

Il Ministro: VANONI.

MAROTTA. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere se non ritenga di includere nel programma stradale della Cassa per il Mezzogiorno la costruzione della strada Accettura-Scalo Campomaggiore (Matera), ripetutamente richiesta dalle popolazioni interessate ». (5841).

RISPOSTA. — « Vari parlamentari si sono vivamente interessati per la costruzione, a carico del bilancio della Cassa per il Mezzogiorno, della strada che da Accettura dovrebbe consentire il collegamento con lo scalo di Campomaggiore. Non desumendosi dai memoriali presentati elementi precisi di giudizio circa la spesa necessaria e la utilità economica dell'opera, ne fu fatta richiesta al Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Basilicata il quale ha precisato che la strada costituirebbe un diretto collegamento fra Accettura e i comuni della provincia di Potenza, attraverso la foresta demaniale di Gallipoli-Cognato.

« Tale strada, partendo da un punto della provinciale Accettura-Stigliano, dovrebbe raggiungere la casa demaniale forestale di Gallipoli-Cognato e poi utilizzare un tronco di strada forestale esistente, per giungere allo scalo di Campomaggiore dove si innesterebbe alla provinciale Campomaggiore-Castelmezzano.

« Il tracciato si dovrebbe svolgere a quote intorno agli 800 metri, il costo della strada si aggirerebbe sui 200 milioni. Peraltro, le somme stanziare per la sistemazione e costruzione di strade a cura della Cassa per il Mez-

zogiorno sono state già interamente assorbite dal piano generale formato d'accordo con le autorità locali. La realizzazione della suddetta opera non può pertanto essere assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno, a meno che nella esecuzione delle opere già programmate non si conseguano economie sufficienti per il finanziamento della spesa occorrente per la strada segnalata. La Cassa per il Mezzogiorno, pertanto, non potrà prendere in considerazione la possibilità di un suo intervento sino a che il programma stradale della Basilicata non sia stato interamente realizzato e quindi si abbia modo di precisare la entità delle economie ».

Il Ministro: CAMPILLI.

MICHELI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quale esito abbia avuto il ricorso presentato sin dal 24 settembre 1950 da 24 dipendenti dell'ufficio postale di Spoleto (Perugia) contro l'agente avventizio Accica Gino. Quali provvedimenti disciplinari siano stati presi, o si intendano prendere ad accertamento avvenuto dei fatti denunciati, allo scopo di ristabilire la tranquillità fra tutto il personale dell'ufficio stesso ». (4833).

RISPOSTA. — « In proposito comunico che, esperite le necessarie indagini ispettive, ho disposto che l'agente avventizio Accica Gino fosse trasferito ad altra sede. Il trasferimento ha avuto effetto dal 1° settembre 1951 ».

Il Ministro: SPATARO

MICHELI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare con urgenza per alleggerire l'applicazione della sovrapposta in particolar modo alle piccole aziende dirette-coltivatrici, in considerazione che tali sovrapposizioni del 200 per cento sul reddito agrario, del 100 per cento sui terreni e di una aliquota che varia dal 50 al 100 per cento sul bestiame, gravano in misura eccessiva su queste piccole aziende. La situazione, poi, è più grave in quelle zone dove per ottenere il pareggio del bilancio comunale si ricorre ad ulteriori sovrapposizioni ». (6160).

RISPOSTA. — « L'applicazione delle supercontribuzioni, nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci comunali deficitari, è stabilita dall'articolo 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio de-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

creto 3 marzo 1934, n. 383, ed in conformità di detto articolo la commissione centrale per la finanza locale esamina, caso per caso, la situazione dei comuni e determina la misura delle supercontribuzioni da applicare al bilancio, tenendo presente la capacità contributiva dei cittadini, specialmente nelle zone ad economia povera. Non sembra però che le supercontribuzioni del 100 per cento sui terreni, del 200 per cento sui redditi agrari, del 100 per cento sul bestiame, segnalate, siano eccessive ed insopportabili, perché tutti i comuni deficitari applicano ormai percentuali in misura anche superiore per poter provvedere alle spese di funzionamento dei servizi pubblici.

« In ogni modo il problema delle sovraimposizioni è legato alla situazione degli enti locali, per cui è necessario rivedere questo delicato settore della finanza pubblica, fissando i limiti massimi delle sovraimposizioni fondiarie, che, in alcun caso e per alcun motivo, potranno essere oltrepassati.

« Già con la legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, si è compiuto un primo passo, riconducendo le aliquote della imposta di famiglia e della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale in limiti di sopportabile entità, vietandosi espressamente le supercontribuzioni. Si ha, inoltre, motivo di ritenere che un'apprezzabile passo verso la normalizzazione della finanza dei comuni e delle province si compirà con l'approvazione del disegno di legge portante disposizioni in materia di finanza locale (Senato della Repubblica, documento 714), che intende costituire un ponte tra il passato e l'avvenire delle finanze degli enti anzidetti.

« Poiché nella presente contingenza, non esistono ancora i presupposti necessari per proporre provvedimenti legislativi, normalizzatori delle sovraimposizioni sulla proprietà fondiaria, la struttura delle imposizioni, autonome o meno, da devolversi a favore dei comuni e delle province, sarà riesaminata, al fine di conseguire un vero e proprio riassetto della finanza locale, dopo una sia pur breve esperienza della cennata legge, che faciliterà, nel frattempo, la stabilizzazione dei bilanci degli enti predetti. Si assicura per altro che l'amministrazione finanziaria continuerà nei limiti delle sue possibilità ad appoggiare la perequazione, sia pure imperfetta, degli oneri delle supercontribuzioni e, se del caso, di frenarli ».

Il Ministro: VANONI.

MICHELI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per le quali si verifica l'inconveniente che in alcune province gli agricoltori e i coloni che coltivano il tabacco per conto del monopolio di Stato, sia pure attraverso i concessionari privati o società, riscuotono l'importo con molto ritardo o non lo riscuotono affatto. L'interrogante domanda quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere per eliminare tale inconveniente e se non ritenga opportuno che il monopolio nell'anticipare il danaro ai concessionari si accerti che col medesimo vengano effettivamente pagati anche i produttori e ciò per la salvaguardia degli interessi di quest'ultimi ». (6164).

RISPOSTA. — « La questione, riguardante il pagamento da parte dei concessionari delle partite di tabacco che ricevono dai coltivatori, rientra nei rapporti privati intercorrenti fra concessionari e coltivatori, e pertanto essa esula dalla competenza diretta dell'amministrazione dei monopoli. A norma del regio decreto-legge 30 novembre 1935, n. 2435, tali rapporti sono regolati da contratti triennali, in cui, secondo le consuetudini locali, debbono essere indicate le modalità di pagamento.

Comunque, anche in relazione a quanto venne stabilito nell'articolo 24 del concordato nazionale, stipulato nel dicembre 1934 fra le confederazioni ed i sindacati interessati, il pagamento del tabacco, ai coltivatori, deve aver luogo, in ogni caso, non oltre i trenta giorni dalla consegna della partita nel magazzino generale. Ed in pratica, sono sporadici i casi in cui i concessionari non ottemperino puntualmente ai loro obblighi nei confronti dei coltivatori, e ciò si è verificato principalmente in occasioni di situazioni fallimentari di qualche ditta concessionaria.

« Tuttavia si può assicurare che l'amministrazione dei monopoli tiene sempre conto, in sede di rinnovo delle concessioni, delle inadempienze contrattuali, essendo bene specificati, nei contratti di cui è cenno innanzi, gli obblighi delle concessioni stesse.

« Ed al riguardo si precisa che l'amministrazione predetta, con recente circolare, ha richiamato l'attenzione di tutte le direzioni compartimentali per la coltivazione del tabacco, affinché esigano la scrupolosa osservanza da parte dei concessionari delle norme previste dal regio decreto-legge n. 2435 sopra citato ».

Il Ministro: VANONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

MICHELI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se ritengano giustificate le richieste avanzate per ottenere un urgente stanziamento di fondi, in base alle leggi vigenti, per la costruzione di alloggi popolari nel comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia). Infatti in quel paese numerose famiglie vivono in ambienti malsani, tuguri, scantinati, ecc. e la tubercolosi si fa strada in tal modo che, in questi ultimi giorni si sono verificati tre casi di ricovero urgente di figli di lavoratori ». (6167).

RISPOSTA. — « Il Ministero dei lavori pubblici non ha potuto accogliere nel decorso esercizio finanziario, la domanda del comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia) tendente ad ottenere l'assegnazione del contributo statale ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, sulla spesa di lire 16 milioni prevista per la costruzione in quel comune di case popolari, data la limitata disponibilità dei fondi assegnati in confronto alle numerose richieste del genere pervenute. Tenuto, tuttavia, conto della particolare situazione, anche sanitaria, del comune predetto, la detta domanda sarà tenuta presente in occasione della distribuzione dei benefici di cui alla legge stessa ai vari enti che ne hanno fatta richiesta, in relazione ai fondi che saranno assegnati nel corrente esercizio finanziario.

« Per quanto di sua competenza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fa presente che le necessità di alloggi del comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia) sono state tenute presenti dal comitato di attuazione del piano incremento occupazione operaia, che ha incluso nel programma quadriennale di costruzioni, cui sovrintende la gestione I.N.A.-Casa, il comune stesso per un importo di lire 14 milioni. Il comune è stato invitato fino dall'8 marzo 1951, successivamente sollecitato il 4 agosto 1951 a proporre aree idonee per le costruzioni; ma finora non ha fatto pervenire alcuna risposta. Poiché negli stanziamenti viene data la precedenza a quelle località per le quali risultano man mano accertate le disponibilità delle aree e dei servizi, occorre che il comune interessato provveda agli incumbenti richiestigli ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

MIEVILLE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non intenda ulteriormente prorogare, almeno fino al 31 dicembre 1951, i limiti utili per la presentazione della domanda per ottenere la liquidazione prevista

dal decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, interessante gli ex appartenenti alla M.V.S.N., tanto più che si tratta per essi di rientrare in possesso di una somma debitamente versata ». (5844).

RISPOSTA. — « Il termine utile per la presentazione delle domande per la liquidazione interessante gli ex appartenenti alla milizia volontaria sicurezza nazionale, prevista dal decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, è stato già prorogato — dal 6 ottobre 1948 al 31 dicembre 1949 — con legge 26 gennaio 1949, n. 20. Ma anche a prescindere da tale considerazione, non si ritiene opportuno accordare una ulteriore proroga in quanto presso i competenti organi dell'amministrazione è allo studio lo schema di un provvedimento concernente la concessione di assegni ai militari mutilati ed invalidi per causa di servizio di guerra appartenenti alle forze armate della sedicente repubblica sociale ed ai familiari deceduti al servizio delle forze armate stesse ».

Il Ministro: VANONI.

MONTICELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi per cui, dopo oltre tre anni dalla domanda e due e mezzo dalla visita medica, la direzione generale delle pensioni di guerra ancora non ha provveduto alla liquidazione della pratica di pensione di guerra relativa all'ex tenente colonnello e partigiano combattente Tommasi Silla fu Saverio (pratica numero 370912) ». (6185).

RISPOSTA. — « La pratica di pensione dell'ex tenente colonnello e partigiano combattente Tommasi Silla fu Saverio (posizione 370912), completata, dopo una laboriosa istruttoria, dei necessari elementi di giudizio, vent'anni definita dal competente servizio con schema di provvedimento concessivo e trasmesso al comitato di liquidazione per l'esame di merito). Senonché il predetto comitato, prima di dare corso alla proposta dell'ufficio, ha ritenuto necessario richiedere alla commissione medica superiore il parere circa la dipendenza da causa di servizio della infermità accusata dal soprannominato. Detta commissione medica, già interessata in data 9 agosto 1951, e oggi sollecitata nella via breve, ha fatto conoscere che emetterà al più presto, il suo giudizio. Dopo di che gli atti saranno rimessi al competente servizio per gli adempimenti di competenza ».

Il Ministro: VANONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

MUSSINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere il suo parere in rapporto alla necessità, suggerita dall'esperienza e per la doverosa tutela della incolumità degli utenti, di imporre ai gestori di seggiovie l'obbligo di munire gli impianti di un motore sussidiario autonomo, nonché di isolare convenientemente gli impianti stessi ». (5907).

RISPOSTA. — « La costruzione e l'esercizio delle seggiovie sono disciplinati da apposite norme tecniche provvisorie, approvate con decreto ministeriale del 16 aprile 1947, n. 906. Tali norme non prevedono esplicitamente l'obbligo, per ogni impianto, della dotazione di un motore di riserva, ma questo Ministero, su indicazione della commissione per le funicolari aeree e terrestri, ha sempre prescritto l'impianto di detto motore di riserva in tutti quei casi nei quali questo era necessario. Infatti su circa 67 impianti oggi in esercizio ed in corso di costruzione, solamente pochissimi sono sprovvisti del motore termico di riserva, essendo stato ciò riconosciuto ammissibile in considerazione della loro limitata lunghezza; si è seguita, in pratica, la norma di esentare dall'obbligo del motore di riserva quegli impianti la cui lunghezza sviluppata non superi i mille metri, sempre che le condizioni del terreno diano sufficienti garanzie di sicurezza. La norma anzidetta è stata anzi inclusa nel regolamento tecnico definitivo ora in corso di studio presso la predetta commissione per le funicolari aeree e terrestri, di modo che, come per il passato, solo eccezionalmente sarà consentito l'esonero dall'obbligo dell'installazione del motore di riserva. Per quanto riguarda l'isolamento degli impianti, si fa presente che nella costruzione delle seggiovie è prescritta l'applicazione delle consuete norme di sicurezza previste per gli impianti elettrici in genere; inoltre particolari prescrizioni vengono dettate per quanto riguarda la messa a terra di tutte le parti metalliche delle stazioni e delle linee ».

Il Ministro: MALVESTITI.

NENNI GIULIANA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere in merito al caso del rifugiato politico greco, signor Pericle Soutsos, ex ufficiale della marina da guerra greca, che, come da lettera pubblicata sull'*Avanti* del 24 ottobre 1951, risulta internato nel campo di Fraschette (C.R.P.S.) presso Alatri (Frosinone) e nella impossibilità di recarsi all'ambasciata romena per concretizzare la possibilità di un suo eventuale trasferimento in quella nazione ». (6445).

RISPOSTA. — « Il suddito greco Soutsos Pericle, in atto al « centro raccolta profughi stranieri » di Fraschette, il 20 ottobre 1951 inviò direttamente un'istanza alla legazione di Romania in Roma per avere il visto d'ingresso in quella nazione e, in data 27 ottobre 1951, ha ricevuto assicurazione che l'istanza stessa è stata trasmessa al Ministero degli esteri rumeno per le determinazioni. Al Soutsos, ove egli ne faccia richiesta, sarà consentito di recarsi alla legazione predetta ».

Il Ministro: SCELBA.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se abbia fatto compiere una ispezione nel comune di Gairo (Nuoro) in relazione alla permuta del materiale legnoso delle foreste comunali « Tanu » e « Monte Ferru » con i terreni di proprietà del cavaliere Gessa, permuta che arrecava notevoli danno all'amministrazione comunale e notevoli benefici al cavaliere Gessa, ragione per cui tutta l'opinione pubblica di quel comune fu unanime contro detta permuta. L'interrogante chiede di conoscere i risultati dell'ispezione e gli eventuali provvedimenti adottati dal ministro dell'interno per tutelare gli interessi di quel comune e della sua popolazione ». (6399).

RISPOSTA. — « Nessuna ispezione questo Ministero ha avuto occasione di dover disporre al fine di accertare la convenienza del contratto stipulato dal comune di Gairo, con la permuta di materiale legnoso delle foreste comunali con terreni di proprietà del signor Gessa. Al riguardo, consta solamente che tale permuta venne approvata dalla competente giunta provinciale amministrativa, previo parere degli organi tecnici consultivi, e che, ad intervenuta esecutorietà del relativo contratto, il prefetto di Nuoro, a seguito di segnalazioni, dispose ulteriori accertamenti, dai quali risultò pienamente confermata la convenienza della permuta stessa ».

Il Ministro: SCELBA.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga provvedere all'annullamento del carico per i contributi unificati in agricoltura a favore dei contribuenti delle zone duramente colpite dal nubifragio in Sardegna ». (6440).

RISPOSTA. — « Mi pregio significare che, in relazione ai recenti nubifragi, ai prefetti delle province colpite sono state impartite le

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

seguenti disposizioni per quanto riguarda il pagamento dei contributi agricoli unificati: a) sospensione nella riscossione del carico contributivo nella stessa misura e per la stessa durata che l'amministrazione finanziaria eventualmente deliberasse per le imposte dirette; b) concessione di dilazionamenti nel pagamento dei contributi, sino a 24 rate esattoriali; tale agevolazione potrà essere concessa ai singoli contribuenti od anche generalizzata per comuni, ma dovrà essere limitata a casi eccezionali da valutarsi direttamente dai prefetti; c) nel caso in cui al nubifragio fosse conseguito un minor impiego di mano d'opera nei lavori agricoli, le commissioni provinciali, di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, potranno, a seguito di scrupolose indagini tecniche, deliberare, per le zone colpite, una temporanea riduzione della base imponibile proporzionata all'accertato minor impiego di mano d'opera ».

Il Ministro: RUBINACCI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se, in considerazione dei gravi danni alla viabilità ed alle altre opere arretrati dalle recenti alluvioni in Sardegna, non ritenga di dover disporre con la massima urgenza un piano straordinario di istituzione di cantieri di lavoro per i comuni delle zone colpite dal flagello allo scopo anzitutto di dar modo a quei comuni di riparare prontamente i danni subiti dalle strade interne ed esterne ed inoltre per assorbire al massimo possibile unità lavorative contribuendo così a lenire in qualche misura il disagio e la miseria delle popolazioni sarde così duramente provate ». (6442).

RISPOSTA. — « In relazione a quanto richiesto, si ha il pregio di assicurare che questo Ministero, di concerto con i Ministeri degli interni, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, ha già predisposto i mezzi necessari per fornire un soccorso urgente alle popolazioni delle località delle province colpite dalle recenti alluvioni. In adempimento di tali intese il Ministero del lavoro, con telegramma del 20 ottobre 1951, ha impartito precise disposizioni agli uffici provinciali del lavoro perché, d'accordo con gli uffici del genio civile, facciano compilare, con tutta urgenza, progetti di massima di opere da eseguirsi nelle località sinistrate, col sistema dei cantieri scuola ed ha autorizzato gli uffici del lavoro stessi a dare immediato inizio alle opere, salvo a chiedere, subito dopo, l'approvazione del Ministero, che provvederà im-

mediatamente al relativo finanziamento in una unica soluzione. In tal modo, la disponibilità della totalità dei mezzi occorrenti, consentirà di lavorare ininterrottamente fino al compimento dell'opera. Pertanto, oltre a provvedere al ripristino di opere danneggiate, sarà possibile fornire un immediato aiuto alle popolazioni colpite, mercé l'avviamento ai cantieri scuola dei disoccupati del posto ».

Il Ministro: RUBINACCI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per sapere come intendano ovviare al grave inconveniente che per il normale svolgimento dei traffici rappresenta la quasi permanente chiusura del passaggio a livello di Battipaglia (Salerno) e se non ritengano urgente all'uopo la costruzione di un cavalcavia ». (6259).

RISPOSTA. — « Si conviene che il passaggio a livello sulla statale 18 nei pressi della stazione di Battipaglia, rappresenti un inconveniente per il normale svolgimento del traffico. Nel programma dell'Anas è prevista infatti da tempo la eliminazione di tale passaggio a livello, che verrà realizzata nel piano dei lavori da eseguire in base al disegno di legge riguardante il contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Anas in corso di esame al Senato e già approvato dalla Camera dei deputati. Data l'importanza il lavoro stesso sarà eseguito — nella graduale attuazione del piano di detta legge — subito dopo le prime più urgenti depolverizzazioni di strade ancora a *macadam* non protetto ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

RESCIGNO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per sapere se il completamento della strada piazza Sant'Alfonso-statale numero 18, nel comune di Pagani, la sola opera del territorio nord della provincia di Salerno compresa nel programma della Cassa per il Mezzogiorno, il cui progetto è stato trasmesso alla direzione generale di quest'ultima con parere favorevole dall'amministrazione provinciale di Salerno, sarà eseguito nell'esercizio corrente, siccome richiede l'urgenza dell'opera stessa e la necessità di sollievo della grave disoccupazione locale ». (6390).

RISPOSTA. — « Il completamento del tronco stradale piazza Santo Alfonso-rione Barbarazzo del comune di Pagani (Salerno) è stato incluso nel programma di opere di viabilità da realizzare dalla Cassa per il Mezzogiorno per una spesa prevista in lire 10 milioni. Per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

il detto completamento l'amministrazione provinciale di Salerno ha recentemente presentato alla Cassa per il Mezzogiorno un progetto importante una spesa di oltre 25 milioni che appare eccessiva rispetto a quella di lire 29.600.000 originariamente prevista per la intera opera. In detto progetto figurano compresi lavori di fognatura per lire 6.294.000 che non hanno attinenza alla natura dell'opera ed inoltre risulta eccessiva la spesa per le pavimentazioni. Per le ragioni suesposte il progetto di cui trattasi è stato restituito all'amministrazione provinciale interessata, perché provveda a stralciare i lavori di fognatura che non possono essere finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno e perché effettui una revisione generale del progetto stesso ».

Il Ministro: CAMPILLI ».

SAIJA. — *Al Ministro delle finanze.* —

« Per sapere se non reputi oportuno esentare dalla imposta generale sull'entrata, su tutto il territorio nazionale, la passolina (uva secca nera di Lipari), esenzione attualmente limitata al solo territorio siciliano.

« Tutto ciò per mettere gli esportatori eoliani in condizioni di poter far fronte alla concorrenza della sultanina di Turchia e Grecia ». (6058).

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta si osserva che nel territorio siciliano gli atti economici aventi per oggetto l'uva passa non sono esenti dall'imposta generale entrata in quanto l'agevolazione tributaria vigente nell'isola attiene esclusivamente al regime di imposizione. Infatti, mentre l'amministrazione finanziaria non contempla l'uva passa tra i prodotti ortofruttilicoli che, in base alla facoltà conferitale dalla legge, ammette di anno in anno al pagamento *una tantum* dell'imposta con aliquota condensata per i diversi passaggi. La regione siciliana, con sua legge del 29 novembre 1947, n. 18, ha stabilito che l'uva passa sia da considerare fra gli anzidetti prodotti ortofruttilicoli.

« Ne consegue che diverso è il regime di imposizione secondo che gli atti economici aventi per oggetto l'anzidetto prodotto abbiano luogo nel territorio nazionale o in quello dell'isola, perché nel primo caso la tassazione avviene ad ogni passaggio, mediante applicazione della normale aliquota, mentre nel secondo caso la tassazione ha luogo una volta sola con l'applicazione di un'aliquota condensata, che tiene cioè conto dei diversi passaggi che il prodotto subisce.

« Ciò precisato, e prescindendo per altro da considerazioni sulla questione della potestà da parte della regione siciliana di emanare norme legislative in materia tributaria, si dichiara che non si ravvisa la possibilità di considerare l'uva passa compresa tra i prodotti ortofruttilicoli, perché tale prodotto, destinato nella sua quasi totalità all'industria dolciaria ha, a differenza dei prodotti ortofruttilicoli veri e propri, un impiego di carattere eminentemente industriale. Devesi ad ogni modo far presente, in relazione ai fini che hanno ispirata la presente interrogazione, che l'esportazione di uva passa, come del resto quella di ogni altra merce o prodotto, è esente da imposta sull'entrata a norma degli articoli 1, lettera b) e 21 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762 ».

Il Ministro: VANONI.

SANSONE. — *Al Ministro dei trasporti.*

« Per conoscere se ritiene legittimo ed oportuno l'operato della gestione commissariale che ha disposto l'aumento del costo del biglietto delle corse operaie sul tratto Piedimonte d'Alife-Napoli eseguite con *autopullman*. Se ritiene altresì opportuna la riduzione delle corse operaie stesse. Se non ritiene oportuno intervenire con urgenza per il ripristino delle tariffe ». (5978).

RISPOSTA. — « Sull'autolinea Piedimonte d'Alife-Napoli sono attualmente in vigore le seguenti agevolazioni tariffarie: a) abbonamenti ordinari; b) abbonamenti ridotti per operai, impiegati e studenti; c) biglietti di andata e ritorno a tariffa ridotta per tutti indistintamente i viaggiatori.

« Ciò costituisce per gli utenti del detto autoservizio un trattamento di particolare favore — in confronto ai viaggiatori degli autoservizi di linea in genere — dovuto al fatto che l'autolinea in questione venne considerata sostitutiva della ferrovia alifana nel tratto Piedimonte-Santa Maria Capua Vetere, sul quale vigevano agevolazioni tariffarie del genere di quelle suindicate. Infatti, su tutte le altre autolinee in concessione — aventi, come del resto anche quella indicata, caratteristiche profondamente diverse da quelle delle ferrovie, specie per quanto riguarda la capacità di trasporto e la possibilità di consentire agevolazioni ai viaggiatori meno abbienti — esiste un solo tipo di abbonamento rilasciato agli operai, studenti ed impiegati statali e degli enti locali, con la riduzione del 40 per cento sul prezzo del biglietto ordinario, per

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

un numero di posti pari ad 1/3 di quelli di cui dispone ogni autovettura.

« È evidente perciò il miglior trattamento di cui godono i viaggiatori dell'autolinea in parola. Ciò premesso, deve presentarsi che, nel dicembre dello scorso anno, in seguito a laboriose trattative svoltesi in sede sindacale, venne sistemata la posizione previdenziale di alcuni ferotramvieri, compresi quelli addetti alla ferrovia ed all'autolinea alifana, con l'intesa che alla copertura del relativo onere si sarebbe provveduto mediante congrui aumenti tariffari. In applicazione degli accordi, come sopra intervenuti, in sede sindacale, la gestione governativa per la ferrovia alifana è stata autorizzata ad aumentare del 20 per cento le tariffe di cui alle lettere b) e c), analogamente a quanto praticato per le aziende similari.

« Con tale aumento le tariffe preferenziali e quelle di andata e ritorno attualmente in vigore risultano di lire 3 a viaggio-chilometro per gli abbonamenti ordinari, di lire 1,80 a viaggio-chilometro per gli abbonamenti operai, studenti ed impiegati e di lire 3 per viaggio-chilometro di andata e ritorno.

« Quanto all'accenno fatto alle riduzioni di corse, si fa presente che nessuna corsa è stata soppressa e che anzi il servizio dal 1° settembre 1951 è stato intensificato nelle prime ore del mattino. La gestione ha soltanto limitato la validità dei biglietti di andata-ritorno alla sola prima corsa del mattino, mentre in precedenza, e solo per il periodo dal 16 aprile al 31 agosto, detti biglietti erano riconosciuti validi anche per la seconda corsa, a semplice titolo di esperimento. Tale limitazione non ha però nociuto agli operai, studenti ed impiegati, perché essi si servono quasi esclusivamente degli abbonamenti ridotti che, calcolati sulla tariffa base di lire 1,80 a viaggio-chilometro, risultano economicissimi e sono validi per tutte le corse. Data la situazione economica della suindicata gestione governativa notevolmente deficitaria, è assolutamente da escludersi la possibilità di revocare l'aumento tariffario recentemente attuato ».

Il Ministro MALVESTITI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se intenda dare una interpretazione logica ed equa al decreto ministeriale del 5 febbraio 1951, 3/980, affinché non si verifichi l'assurdo che un proprietario di terreni in un dato comune e residente in comune diverso debba sottostare ad un balzello per il passaggio delle uve di

sua produzione dalla sua terra alla cantina di sua proprietà, con l'inconveniente — oltre del danno pecuniario — della perdita di tempo e delle pratiche burocratiche per il trasporto, la spesa pubblica, il rilascio delle bollette, ecc., e la prospettiva di dover pagare un nuovo dazio, quando dopo la vinificazione deve trasportare fuori del suo comune di residenza il prodotto della sua cantina, con evidente ingiusto gravame su una branca della produzione, che già trovasi in crisi, a danno dei viticoltori, che vedono sempre meno remunerativo il prodotto del loro capitale e del loro lavoro e veggono pure intralciata la loro attività produttiva in un periodo particolarmente delicato e serio per l'economia agricola ». (6254).

RISPOSTA. — « Giova premettere che, con il decreto interministeriale del 5 febbraio 1951, n. 3/980, citato, il comune di Azzano d'Asti è stato autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1951, un diritto sul vino, mosto ed uva nella misura del 2 per cento del valore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 29 marzo 1947, n. 177.

« In conformità a tutti gli altri casi in cui viene autorizzata l'applicazione di un diritto sui generi di larga produzione locale, col decreto innanzi citato si è disposto in forza della delega contenuta nella richiamata disposizione legislativa, secondo la quale — col decreto di autorizzazione — sono da stabilirsi le norme per l'applicazione del diritto, che il diritto stesso rendesi esigibile sui soli quantitativi dei cennati generi che, prodotti localmente, vengono trasportati in altri comuni. E ciò ad evitare che — rendendosi applicabile il diritto sui generi in parola per il solo fatto della loro produzione nel territorio del comune — potesse verificarsi nello stesso comune una duplicazione di imposizione rispetto alla imposta comunale di consumo.

« È poi da soggiungere che i casi di esclusione dall'applicazione del diritto sono espressamente indicati nella stessa disposizione di legge e concernono i prodotti minerari, manifatturieri ed industriali, quelli che formano oggetto di monopolio dello Stato o sono gravati da imposta erariale di consumo di fabbricazione e quelli destinati all'estero. Sicché qualunque possa essere l'ulteriore impiego dei generi nei comuni di destinazione, non è possibile prescindere dall'applicazione del diritto che è dovuto nel comune di produzione per il fatto ed all'atto del trasporto dei generi medesimi in altri comuni. La condizione nella quale possono venire a trovarsi i

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

produttori di bevande vinose che, avendo fondi vitati non forniti di locali idonei in comuni nei quali è stata autorizzata l'applicazione del diritto sul vino, sul mosto e sull'uva, trasportino l'uva, per la vinificazione, in comuni contermini, venendo in tale ipotesi a trovarsi nella possibilità di dover pagare un nuovo diritto sul vino così ottenuto, se ulteriormente trasportato in altro comune; e ciò sempre quando anche il comune ove è avvenuta la vinificazione sia stato parimenti autorizzato ad applicare lo stesso diritto.

« In merito si assicura che questo Ministero ha già avuto occasione di chiarire con circolare n. 8 del 21 agosto 1947 che il diritto — in quanto inteso a colpire generi di larga produzione locale — non si rende applicabile sui vini e sui mosti ottenuti dalla lavorazione di uve prodotte in altri comuni. Nel caso in cui il vino prodotto con uve provenienti da altri comuni, autorizzati ad applicare il diritto in parola, sia oggetto alla imposta di consumo nei comuni ove il consumo stesso si verifica, è da escludersi che possa parlarsi di una duplicazione di imposizione, trattandosi in tal caso, di tributi di natura diversa e dovuti a comuni diversi ».

Il Ministro: VANONI.

TERRANOVA RAFFAELE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se, in conseguenza della grave alluvione abbattutasi dal 15 al 18 ottobre 1951, sulle province di Reggio Calabria e Catanzaro, non ritenga equo e necessario disporre l'annullamento del carico per contributi unificati in agricoltura iscritto e dovuto dai contribuenti colpiti dal nubifragio e, di conseguenza, l'eventuale rimborso delle somme già per detto titolo pagate ». (6436).

RISPOSTA. — « In relazione alla gravità del sinistro abbattutosi di recente sulle province calabresi, si ha il pregio di comunicare che i rispettivi prefetti hanno ricevuto opportune istruzioni da questo Ministero, per quanto concerne il pagamento dei contributi agricoli unificati. Si è innanzi tutto stabilita la sospensione nella riscossione del carico contributivo nella stessa misura e per la stessa durata che l'amministrazione finanziaria eventualmente deliberasse per le imposte dirette.

« Inoltre, la concessione di dilazionamenti nel pagamento dei contributi, sino a 24 rate esattoriali; tale agevolazione potrà essere concessa ai singoli contribuenti od anche generalizzata per comuni, ma dovrà essere limitata a casi eccezionali da valutarsi diretta-

mente dai prefetti. Infine, nel caso in cui al nubifragio fosse conseguito un minor impiego di mano d'opera nei lavori agricoli, le commissioni provinciali, di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, potranno, a seguito di scrupolose indagini tecniche, deliberare, per le zone colpite, una temporanea riduzione della base imponibile proporzionata all'accertato minor impiego di mano d'opera ».

Il Ministro: RUBINACCI.

TURCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere: 1°) se approva l'operato dell'ufficio provinciale del tesoro di Latina che, in occasione della riscossione del mutuo contratto dal comune di Sezze (Latina) a ripiano del bilancio 1950, ha rifiutato il proprio beneplacito ed ha minacciato l'incameramento della somma, creando con ciò difficoltà di funzionamento all'ente predetto, che, dopo le decurtazioni territoriali operate dal regime fascista, non è più in condizione di pareggiare il bilancio con le sue sole risorse, a meno di non fare mancare alla popolazione i servizi essenziali; 2°) se non approva l'operato dell'ufficio provinciale del tesoro, quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare, perché tali inconvenienti non abbiano a verificarsi ancora ». (5977).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha prontamente provveduto ad inviare, a Latina, un ispettore, al fine di accertare i motivi che avevano indotto, in un primo tempo, quell'ufficio provinciale del tesoro a non dar corso al pagamento del mandato di lire 5.260.167,24, emesso, dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti, a favore del comune di Sezze. È risultato che l'anzidetto comune, debitore verso il tesoro di lire 57.676.894,25 e verso gli istituti di previdenza di lire 6.575.320 (trattasi, quest'ultima categoria di debiti, di somme trattenute al personale dipendente e poi non versate) non solo non cura in alcun modo di provvedere alla riduzione di tale ingente passività, ma neppure di perfezionare le pratiche da tempo iniziate per la ratizzazione di alcune voci, adducendo (specie per i debiti derivanti da spedalità) di non poter disporre della somma necessaria per registrare la convenzione relativa, o di non poter accettare la ratizzazione decennale offertagli in luogo di quella ventennale.

« Poiché, peraltro, il mandato in esame era fra quelli non aventi destinazione specifica, si sarebbe potuto procedere al suo incameramento, ai sensi dell'articolo 651 delle

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 NOVEMBRE 1951

istruzioni generali sui servizi del tesoro. A seguito, però, dell'intervento della prefettura presso la direzione generale competente venne, in via del tutto eccezionale, consentito il libero corso al pagamento. Così stando le cose, non sembra sia da muovere alcun appunto all'ufficio, al quale, anzi, in considerazione delle eccezioni evidentemente mosse dal comune e dall'autorità tutoria, indugiò nell'incameramento fino a far provocare la favorevole decisione di cui sopra ».

Il Ministro: VANONI.

ZANFAGNINI. — *Al Ministro dell'interno.*
— « Per sapere se sia vero che il prefetto di Belluno abbia autorizzato nel territorio di Cortina d'Ampezzo (Belluno) durante la ville-

giatura del 1951, l'applicazione, a carico dei villeggianti utenti di energia elettrica, di una sopratassa, chiamata « Cosfi » così gravosa da eguagliare, se non superare, l'importo dell'energia consumata. E, nel caso affermativo, donde e come abbia derivato il prefetto tale diritto d'imposizione tributaria ». (6420).

RISPOSTA. — « Il prefetto di Belluno non ha autorizzato l'applicazione di alcuna sopratassa chiamata « Cosfi » sul consumo dell'energia elettrica a carico dei villeggianti nel territorio di Cortina d'Ampezzo ».

Il Ministro: SCELBA.